

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione

sul preavviso 16 aprile 1951 del Consiglio di Stato circa il ricorso Magni Francesco contro il P. R. parziale del Comune di Castagnola

(del 15 giugno 1951)

Il Consiglio Comunale di Castagnola approvava, con sua risoluzione in data 12 dicembre 1949, il P. R. parziale per la zona del « Campo Marzio Sud » respingendo un ricorso del sig. Magni contro detto piano.

Il Consiglio di Stato approvava, a sua volta, in data 11 aprile 1951 questo P. R. decretando la pubblica utilità con rejezione del ricorso Magni che la contestava.

Contro tale decisione il sig. Magni si appella, ora, al Gran Consiglio in base all'art. 33 della L.E.C.

Il ricorrente sostiene ingiustificata l'approvazione del P. R. del Campo Marzio Sud, asserendo che lo stesso è eccessivamente grandioso e sproporzionato alle possibilità economiche del Comune di Castagnola. Egli si ritiene gravemente danneggiato dalla servitù di P. R. rimanendo la sua proprietà bloccata per 10 anni, senza possibilità di un buon sfruttamento, in attesa dell'espropriazione che, secondo lui, non verrà affatto.

Le motivazioni addotte dal sig. Magni a sostegno del suo ricorso sono le solite ragioni che vengono esposte a tutela dei propri interessi e possono anche, almeno in parte, essere comprensibili per la limitazione dell'uso della proprietà che la servitù di P. R. viene a creare, ma sono ingiustificate dal punto di vista degli interessi della collettività e dei bisogni urbanistici e turistici della città di Lugano e del Comune di Castagnola.

L'unico motivo d'ordine oggettivo adottato dal ricorrente potrebbe essere quello relativo alla spesa per l'attuazione dell'opera progettata che richiederà, senza dubbio, un forte sacrificio finanziario. A tale riguardo va tuttavia rilevato che alla realizzazione del P. R. parziale, in discussione, è interessato anche il Comune di Lugano, il quale essendo già proprietario della maggior parte della zona colpita dalla servitù di P. R., sopporterà anche il maggior peso finanziario per l'attuazione del progetto che prevede di riservare la vasta area della superficie complessiva di mq. 86.268 alle esigenze turistiche e sportive della plaga e conservando così al pubblico una plaga che è la naturale continuazione del magnifico Parco Civico di Lugano.

La proprietà del sig. Magni colpita dalla servitù di P. R. ha una superficie di mq. 596 corrispondente al 0.7 % dell'intera area compresa nel P. R. parziale. Essa rappresenta pertanto una piccolissima parte in confronto alle altre proprietà incluse nel P. R.

Non è del resto possibile pensare a liberare dalla servitù di P. R. la proprietà del ricorrente, senza compromettere seriamente e irrimediabilmente, per molteplici ragioni, la soluzione prospettata per la zona.

Per queste considerazioni e per quelle contenute nel chiaro e preciso preavviso governativo, la Vostra Commissione Vi propone di respingere il ricorso del sig. Magni.

Per la Commissione della Legislazione:

W. Maderni, relatore
Barchi — Bernasconi — Borella —
Giovannini — Masina — Papa
— Soldini — Stefani